



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addi **trenta** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGENI FABIO - Sindaco	Si
2. ZANARI ELEONORA - Consigliere	Si
3. SAVOINI RICCARDO - Consigliere	Si
4. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere	Si
5. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere	Si
6. COSENZA BRUNO - Consigliere	Giust.
7. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere	Si
8. PERONI LORENZO - Consigliere	Si
9. FONTANA LORENZO - Consigliere	Giust.
10. NOVARINA MARCO - Consigliere	Giust.
11. DONNA GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Partecipa il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197 del 29.12.2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per il 2023;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 363/2021, con cui ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Barengo non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2022;

DATO ATTO che:

- ▲ le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- ▲ ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della L. 147/2013 i comuni applicano il tributo comunale sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 27.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario regolato per gli anni dal 2022 al 2025;

DATO ATTO CHE i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, devono essere stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del territorio e della popolazione di Barengo e, in ogni caso, nel rispetto dei parametri massimi e minimi stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 di detto D.P.R.;

RITENUTO opportuno fissare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 minimo;

DATO ATTO che per le utenze domestiche si è ritenuto applicare i coefficienti kb medi al fine di spalmare tra tutti i contribuenti i costi derivanti dall'applicazione del tributo e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie numerose;

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale testualmente recita:

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.*

RILEVATO pertanto, alla luce dell'art. 10 del Regolamento sopra richiamato, che alle pertinenze delle utenze domestiche deve essere applicata la quota fissa della tariffa parametrata al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PRECISATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di applicare le percentuali di incidenza tra utenze domestiche e non domestiche dei costi fissi e variabili, calcolate sulla base del metodo normalizzato;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

RICORDATO che, come previsto dall'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura dell'aliquota deliberata dalla Provinciale di Novara, pari al 5%;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28.06.2019 n. 58, e ss.mm.ii e la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relative all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VERIFICATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di TARI;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e verificata la legittimità del presente atto da parte del Segretario Comunale;

CON n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

3) Di dare atto che a coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico verrà applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in base a tariffa giornaliera e che, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;


4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. la presente deliberazione la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze *"..entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*; detta trasmissione, ai sensi della circ. Min. Ec. e Fin. n. 24674 del 11/11/2013, avverrà esclusivamente per via telematica.

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Area Vasta Basso Novarese.

CON n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento per consentire agli utenti il pagamento entro i termini fissati dal Regolamento.



TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	01/01/2023	0,41	71,62
100	Utenza domestica (2 comp.)	01/01/2023	0,48	143,25
100	Utenza domestica (3 comp.)	01/01/2023	0,53	183,54
100	Utenza domestica (4 comp.)	01/01/2023	0,57	232,78
100	Utenza domestica (5 comp.)	01/01/2023	0,60	290,97
100	Utenza domestica (6 comp.)	01/01/2023	0,63	335,74

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	01/01/2023	0,41	0,61
102	Campeggi, distributori carburanti	01/01/2023	0,86	1,29
103	Stabilimenti balneari	01/01/2023	0,49	0,73
104	Esposizioni, autosaloni	01/01/2023	0,39	0,58
105	Alberghi con ristorante	01/01/2023	1,38	2,06
106	Alberghi senza ristorante	01/01/2023	1,03	1,53
107	Case di cura e riposo	01/01/2023	1,23	1,83
108	Uffici, agenzie, studi professionali	01/01/2023	1,29	1,92
109	Banche ed istituti di credito	01/01/2023	0,71	1,05
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	01/01/2023	1,12	1,66
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	01/01/2023	1,38	2,06
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	01/01/2023	0,93	1,38
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	01/01/2023	1,19	1,77
114	Attività industriali con capannoni di produzione	01/01/2023	0,55	0,82
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	01/01/2023	0,71	1,05
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	01/01/2023	6,24	9,28
117	Bar, caffè, pasticceria	01/01/2023	4,69	6,98
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	01/01/2023	2,27	3,38
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	01/01/2023	1,99	2,95
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	01/01/2023	7,81	11,63
121	Discoteche, night club	01/01/2023	1,34	2,00

Comune di BARENGO

Provincia di Novara

Verbale n. 6/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2023 avente ad oggetto "Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Tariffe per l'anno 2023"

L'anno 2023 addì 23 del mese di Marzo, il sottoscritto Dott. Marco Brina in qualità di Revisore dei Conti,

premess

che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- Visto il D.Lgs. 18/08/200 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- Visto il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Il Comune ha ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per il 2023, entro il 30.03.2023, termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF introducendo nuovi obiettivi;

Preso ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità; Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata.
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 come da confermare per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Richiamata la deliberazione dello stesso Consiglio comunale n. 13 del 27/05/2022 per l'approvazione del PEF 2022/2025 e vista la proposta di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 2023" con cui si propone la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche come evidenziato di seguito.

TARIFE TARI PER L'ANNO 2023

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	01/01/2023	0,41	71,62
100	Utenza domestica (2 comp.)	01/01/2023	0,48	143,25
100	Utenza domestica (3 comp.)	01/01/2023	0,53	183,54
100	Utenza domestica (4 comp.)	01/01/2023	0,57	232,78
100	Utenza domestica (5 comp.)	01/01/2023	0,60	290,97
100	Utenza domestica (6 comp.)	01/01/2023	0,63	335,74

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	01/01/2023	0,41	0,61
102	Campeggi, distributori carburanti	01/01/2023	0,85	1,29
103	Stabilimenti balneari	01/01/2023	0,49	0,73
104	Esposizioni, autosaloni	01/01/2023	0,39	0,58
105	Alberghi con ristorante	01/01/2023	1,38	2,06
106	Alberghi senza ristorante	01/01/2023	1,03	1,53
107	Case di cura e riposo	01/01/2023	1,23	1,83
108	Uffici, agenzie, studi professionali	01/01/2023	1,29	1,92
109	Banche ed istituti di credito	01/01/2023	0,71	1,05
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	01/01/2023	1,12	1,66
111	Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	01/01/2023	1,38	2,06
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	01/01/2023	0,53	1,38
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	01/01/2023	1,19	1,77
114	Attività industriali con capannoni di produzione	01/01/2023	0,55	0,82
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	01/01/2023	0,71	1,05
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	01/01/2023	6,24	9,28
117	Bar, caffè, pasticceria	01/01/2023	4,69	6,98
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	01/01/2023	2,27	3,38
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	01/01/2023	1,99	2,95
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	01/01/2023	7,81	11,63
121	Discoteche, night club	01/01/2023	1,34	2,00

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Richiamato l'art. 10 del Regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale testualmente recita: "1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013."

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario in data 21/03/2023;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ricevuta in data 23/03/2023 avente per oggetto "Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 2023", che dovrà essere sottoposta all'esame dello stesso Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2023 di cui l'allegato documento delle tariffe costituisce parte integrante al presente Parere, invitando il Comune a trasmettere tempestivamente l'Atto deliberato al Consorzio Bacino Basso Novarese, affinché il tutto abbia effetto dal 1° gennaio 2023.

Barengo 23/03/2023



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2023 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 21.03.2023

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Cavallini Rag. Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2023 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 21.03.2023

Responsabile dell'Ufficio Finanziario
F.to Cavallini Rag. Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 12-6-2022 all'Albo pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 12-6-2023
Reg. pubbl. n° 158

Il Messo Comunale
F.to Carnevali Rosangela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 12-6-2023

Il Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

